

Formattato: Tipo di carattere:

Formattato: Allineato a destra

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO

Finanza e Sviluppo Impresa

FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ITALIANO DI TIPO CHIUSO RISERVATO

***Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa;
b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.
Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.***

Modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione di Futurimpresa Società di Gestione del Risparmio
S.p.A. l'11 luglio 2011

Modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione di Futurimpresa Società di Gestione del Risparmio
S.p.A. il 7 ottobre 2011

Modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione di Futurimpresa Società di Gestione del Risparmio
S.p.A. il 12 dicembre 2011

Modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione di Futurimpresa Società di Gestione del Risparmio
S.p.A. l'11 giugno 2015, in vigore dal 11 giugno 2015.

A) AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICHE (IL "TUF") IL PRESENTE REGOLAMENTO DI GESTIONE NON È SOGGETTO ALL'APPROVAZIONE DI BANCA D'ITALIA. SCHEDA IDENTIFICATIVA

<p>Denominazione e durata del fondo</p>	<p>Fondo d'investimento alternativo italiano di tipo chiuso riservato denominato Finanza e Sviluppo Impresa (il "Fondo").</p> <p>La durata del Fondo è fissata in 10 anni dalla data di chiusura finale delle sottoscrizioni.</p> <p>Previa approvazione dell'<i>Advisory Board</i> e dell'Assemblea dei Partecipanti, la SGR, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare una proroga non superiore a 3 anni della durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.</p> <p>Dalla delibera deve risultare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata con l'indicazione dell'ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera; - oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli <i>assets</i> nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo. <p>La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio.</p>
<p>Destinatari</p>	<p>La sottoscrizione è riservata a tutti gli investitori di cui all'art. 14 del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 5 marzo 2015, n. 30 (di seguito il "Decreto") e, in particolare, ad investitori rientranti nella definizione di investitori professionali così come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto, segnatamente: i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici e coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF.</p> <p>Possono altresì sottoscrivere investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote del Fondo per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro.</p>

|

← --- **Formattato:** Allineato a destra

	<p>Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Decreto i componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti della società di gestione possono sottoscrivere quote del Fondo anche per un importo inferiore a cinquecentomila euro.</p> <p>Tutti gli investitori professionali e non professionali di cui all'art. 14 del Decreto sono di seguito indicati, collettivamente, come "Investitori Qualificati".</p> <ul style="list-style-type: none">•
--	---

← --- **Formattato:** Rientro: Sinistro: 0,63 cm, Nessun elenco puntato o

<p>Società di Gestione del Risparmio</p>	<p>“Futurimpresa Società di Gestione del Risparmio SpA” (la “SGR” o la “Società di Gestione”), con sede sociale in Milano, Via Meravigli 9/b iscritta al n. 125 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio – Sezione Gestori di Fondi d'Investimento Alternativi tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'Articolo 35, comma 1, del TUF.</p>
<p>Società di Revisione</p>	<p>PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede sociale in Via Monte Rosa 91 Milano, incaricata della revisione legale dei conti della SGR e del Fondo nonché della certificazione della relazione annuale (“relazione di gestione”) e del rendiconto di liquidazione del Fondo ai sensi dell'articolo 9 del TUF.</p>
<p>Depositario</p>	<p>State Street Bank S.p.A. con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, n. 10. Registro delle Imprese CCIA e cod. fisc. 80035550153, partita IVA n. 01028240529 è il Depositario a cui sono affidati in custodia i beni del Fondo (strumenti finanziari e liquidità), in virtù di apposita Convenzione. La Banca è iscritta al n. 5461 dell'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia di cui all'Art. 13 del Testo Unico Bancario.</p> <p>Il Depositario può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, avvalersi di delegati per la custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il patrimonio del Fondo.}</p> <p>Gestione dei certificati rappresentativi delle quote</p> <p>Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote e di rimborso delle quote del Fondo sono svolte da State Street Bank S.p.A. per il tramite dell'Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto - Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da State Street Bank S.p.A. per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7.</p> <p>Verifica delle operazioni disposte dalla Società di Gestione del Risparmio</p> <p>State Street Bank S.p.A. per il tramite dell'Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 - Palazzo Lingotto -</p>

	<p>Torino, in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme vigenti, controllerà la regolarità delle operazioni disposte dalla Società di Gestione del Risparmio e verificherà, in base ad appositi applicativi di controllo, la composizione del patrimonio del Fondo.</p> <p>Adempimenti relativi alle quote</p> <p>Conformemente a quanto previsto dal Titolo V, Capitolo I, Sezione II, Paragrafo 2.5, del Regolamento di gestione collettiva del risparmio (il "Provvedimento"), la Banca provvede ad espletare le operazioni connesse all'emissione ed al rimborso delle quote per il tramite di State Street Bank S.p.A. per il tramite dell'Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto - Torino e le funzioni di consegna e ritiro dei certificati singoli rappresentativi delle quote State Street Bank S.p.A. per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7, ovvero con le diverse modalità che dovessero essere concordate tra le Parti. Essa inoltre, ai sensi del Titolo V, Capitolo VII, Paragrafo 3 del Provvedimento, tiene in deposito gratuito amministrato, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 6 alla Convenzione, i certificati cumulativi rappresentativi di una pluralità di quote e provvede, conformemente alle istruzioni della SGR, a compiere ogni operazione necessaria all'emissione e consegna dei certificati singoli, previo rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità indicate nel Regolamento.</p>
Classi di quote	Il Fondo non prevede l'emissione di differenti classi di quote.
Calcolo del valore della quota e comunicazione	<p>Il valore unitario della quota viene calcolato con cadenza semestrale, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.</p> <p>Il valore unitario delle quote è comunicato ai sottoscrittori con cadenza semestrale entro 60 giorni lavorativi dalla fine di ogni semestre a mezzo fax o posta elettronica.</p>
Enti di Diritto Pubblico	<p>Le Camere di Commercio di Bergamo, Brescia, Como e Milano o qualunque altro ente o società controllata direttamente o indirettamente da esse e/o da altri organismi di diritto pubblico. Resta inteso che ai fini del presente regolamento le</p>

|

← --- **Formattato:** Allineato a destra

		<u>Camere di Commercio di Bergamo, Brescia, Como e Milano sono enti di diritto pubblico.</u>
--	--	--

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Politiche di investimento

1.1 Scopo ed oggetto del Fondo

Finalità principale del Fondo è l'investimento prevalente in strumenti finanziari non quotati, con l'intento di accrescere nel tempo il valore dei capitali raccolti mediante il conseguimento di rendimenti superiori a quelli di investimenti contraddistinti da minor rischio e maggiore liquidabilità.

In ragione delle specificità del progetto e delle finalità di sviluppo territoriale perseguite, potranno essere selezionate anche iniziative con un rendimento non allineato alla media del mercato.

Gli investimenti sono indirizzati prevalentemente verso imprese di piccole e medie dimensioni, con fatturato indicativamente e prevalentemente inferiore a 50 milioni di Euro, operanti in tutti i settori, la cui sede operativa e/o legale sia ubicata in Lombardia.

Potranno essere individuate anche imprese con sede operativa e/o legale ubicate fuori dalla Lombardia verso le quali le imprese lombarde, come definite al precedente periodo, abbiano un interesse rilevante.

Le aziende oggetto di investimento devono avere, nell'ambito del proprio settore di appartenenza, una forte posizione competitiva in termini di tecnologia, prodotti, mercato e organizzazione, presentare un'elevata redditività attuale e prospettica, un forte potenziale di crescita ed interessanti prospettive di sviluppo, con gestione affidata ad un management efficiente e professionale.

In particolare, la scelta degli investimenti avverrà nell'ambito di imprese:

- caratterizzate da interessanti piani di sviluppo legati all'internazionalizzazione dei propri prodotti;
- a gestione familiare in presenza di ricambio generazionale o imprenditoriale;
- con marchio o *know how* affermati o da valorizzare;
- di nuova costituzione, che intendono posizionarsi in nicchie di mercato creando prodotti tipici del *made in Italy* o che introducono innovazioni tecnologiche.

Il Fondo può essere investito anche in società veicolo di nuova costituzione (c.d. Newco), costituite allo scopo di effettuare investimenti in relazione ad operazioni di leveraged buy out o buy in.

Nella gestione del Fondo la SGR non farà ricorso alla leva finanziaria.

Sono esclusi gli interventi a favore di: (i) imprese soggette a procedure concorsuali, (ii) imprese in stato di crisi, (iii) imprese operanti nell'ambito e in esecuzione di piani di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 4, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.), ovvero di piani di ristrutturazione del debito approvati ai sensi dell'art. 182-bis L.F., (iv) imprese in liquidazione; nonché (v) imprese in fase di *start-up*, fatta eccezione per le imprese risultanti da operazioni di *spin-off* di imprese già esistenti.

Resta peraltro inteso che le limitazioni di cui ai punti da (i) a (iv) del paragrafo precedente non si applicano alle imprese che abbiano già intrapreso o realizzato un processo di *turnaround* (anche sulla base di un piano attestato ai sensi degli artt. 67 e/o 182-bis L.F.) purché le stesse presentino concrete possibilità di rilancio, anche attraverso un nuovo gruppo manageriale e/o societario, e con il supporto già acquisito di nuova finanza di impresa.

Il Fondo non può essere investito in imprese che non diano garanzia del pieno rispetto dei diritti umani ovvero che producano o commercializzino:

- tabacco;
- materiale pornografico;
- pellicce;
- cosmetici, se effettuano test sugli animali;
- armi o parti di armamenti;
- soluzioni elettroniche o programmi che siano specificamente congegnati per permettere illegalmente: i) l'accesso a network elettronici, ii) lo scarico di dati in formato elettronico;

ovvero in imprese attive nel campo della ricerca e sviluppo di programmi, soluzioni elettroniche o altre attività che diano specifico supporto ad uno dei settori di cui ai punti che precedono.

Il Fondo, inoltre, non può essere investito in società operanti in via prevalente nel settore immobiliare e finanziario.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati mediante:

- (i) aumenti di capitale, ovvero acquisizioni di minoranza, per finanziare lo sviluppo di imprese già avviate al fine di consentirne l'espansione geografica e/o merceologica (*expansion capital*);
- (ii) riorganizzazioni della compagine azionaria, in cui il Fondo potrà sostituirsi ai soci di minoranza non più interessati a proseguire l'attività (*replacement capital*).

Di norma si opererà attraverso l'ingresso nel capitale delle società con quote di minoranza. Potranno essere altresì acquisite partecipazioni di maggioranza in presenza di un valido management team, interno o esterno all'impresa, coinvolto nell'operazione, ovvero nell'ipotesi di co-investimento con altri operatori di private equity. Eventuali co-investimenti potranno essere proposti dalla SGR nel miglior interesse del Fondo e degli investitori. Nel caso in cui la SGR proponga o concluda un co-investimento, i termini e le condizioni dello stesso dovranno essere portate a conoscenza dell'*Advisory Board* per iscritto e, nell'ipotesi in cui il Fondo sia *lead investor*, le condizioni del co-investimento dovranno essere migliorative o almeno equivalenti a quelle riservate agli altri co-investitori; i relativi costi e spese amministrative dovranno essere proporzionalmente ripartiti tra gli investitori. La liquidazione di tali investimenti dovrà essere effettuata pro-rata e *pari passu* tra i co-investitori.

Nella selezione degli investimenti si terrà comunque conto degli opportuni criteri di diversificazione del rischio.

Il continuo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate è reso possibile, tra l'altro:

- dalla partecipazione di persone designate dalla SGR agli organi sociali;
- dall'accesso a periodici rendiconti sull'andamento gestionale, nonché a preventivi economico-finanziari e piani strategici.

Il profilo di rischio del Fondo è alto.

1.2 Limiti di investimento

La SGR intende derogare ai limiti agli investimenti previsti dalle disposizioni di Banca d'Italia. Non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i fondi di investimento alternativi non riservati.

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in strumenti finanziari non quotati fino al 100% dell'ammontare complessivo del patrimonio del Fondo.

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati fino ad un importo non superiore al 15% dell'ammontare complessivo del patrimonio del Fondo sottoscritto, così come determinato sensi delle disposizioni del Par. 2 Parte B) del presente Regolamento ("Ammontare Sottoscritto") a condizione che tali investimenti siano finalizzati, secondo il prudente apprezzamento della SGR, a rendere possibile la realizzazione di operazioni di private equity da parte del Fondo. Restano esclusi dai limiti di cui al presente paragrafo gli investimenti: (i) effettuati con obiettivi di delisting degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento e (ii) in strumenti finanziari sottoposti a quotazione, successivamente al perfezionamento dell'operazione di investimento, nel periodo di detenzione degli strumenti stessi da parte del Fondo.

Il patrimonio del Fondo non potrà essere investito per più del 15% dell'Ammontare Sottoscritto in strumenti finanziari emessi da uno stesso emittente; tale limite potrà essere elevato al 20% dell'Ammontare Sottoscritto del Fondo con l'approvazione dell'*Advisory Board*. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, si considereranno sia gli importi conferiti a titolo di capitale che quelli conferiti a titolo di debito, ovvero mediante la concessione di prestiti, come previsto dal Par. 1.3 Parte B) del presente Regolamento.

La SGR può investire il patrimonio del Fondo in strumenti di liquidità, nell'interesse dei partecipanti e in relazione alla dinamica dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di investimento e di disinvestimento compiute.

La SGR ha, inoltre, la facoltà di impiegare, nel rispetto delle norme vigenti, gli opportuni strumenti di copertura e di riduzione dei rischi al fine di consentire un'accorta gestione del Fondo. Si precisa, a fini di chiarezza, che non possono essere in alcun modo assunti impegni a carico del Fondo con finalità speculative.

La SGR può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste ove ciò sia necessario alla tutela del Fondo ovvero degli interessi dei partecipanti. In tali circostanze, qualora la SGR effettui scelte di investimento che si discostano dalla strategia di investimento del Fondo, come delineata nel presente Regolamento, esse dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'*Advisory Board*.

1.3 Concessione di prestiti alle società partecipate

Il Fondo potrà concedere prestiti alle società partecipate per un ammontare totale non superiore al 15% dell'Ammontare Sottoscritto, ovvero al 20% dell'Ammontare Sottoscritto con il consenso dell'*Advisory Board*, a condizione che tali prestiti siano funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione, da parte del Fondo medesimo, di partecipazioni in società target, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tali prestiti potranno avere una durata non superiore a 12 mesi. Nel caso in cui la durata di un prestito dovesse protrarsi per più di 12 mesi, tale prestito sarà considerato un investimento del Fondo, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento e dovrà, pertanto, essere gestito in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento.

1.4 Limiti alle operazioni con parti correlate

Il Fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR. Allo stesso modo, i beni di proprietà del Fondo non potranno essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.

1.5 Assunzione di prestiti

Il Fondo potrà assumere prestiti, per un ammontare non superiore al minore tra il 10% dell'Ammontare Sottoscritto già oggetto di richiamo e l'Ammontare Sottoscritto ancora da richiamare alla data di assunzione del prestito, al netto di un prudentiale calcolo delle future spese del Fondo e di eventuali futuri versamenti per Operazioni di Chiusura, ai sensi delle disposizioni di cui al Par. 3 parte B), alla data dell'assunzione di ciascun prestito.

La durata dei suddetti prestiti non potrà essere superiore a 12 mesi.

Il Fondo potrà concedere propri beni in garanzia, a favore di banche o di altre istituzioni finanziarie, a fronte dei finanziamenti ricevuti, se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del Fondo.

Nell'ipotesi in cui la SGR assuma un prestito per finanziare uno specifico investimento, il Fondo potrà concedere in garanzia esclusivamente gli strumenti finanziari oggetto di tale investimento.

Il Fondo potrà assumere prestiti fino al 10% dell'Ammontare Sottoscritto, o, se minore, fino all'importo ancora da richiamare, al netto di un prudentiale calcolo delle future spese del Fondo e di eventuali futuri versamenti per Operazioni di Chiusura, finalizzati a fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, al fine di regolare pagamenti connessi all'assunzione delle partecipazioni e alle spese ordinariamente a carico del Fondo. In tal caso, la SGR provvederà tempestivamente a chiedere ai partecipanti i versamenti necessari all'estinzione della posizione debitoria del Fondo.

Le società veicolo (c.d. Newco) potranno assumere prestiti e offrire in garanzia i propri beni. Alla società veicolo non si applicano i limiti all'assunzione di prestiti fissati dalla Banca d'Italia.

2. Ammontare del Fondo

L'ammontare del Fondo é di Euro 70,2 milioni. Il periodo di raccolta delle sottoscrizioni sarà considerato concluso al raggiungimento del predetto ammontare.

Il patrimonio del Fondo è raccolto mediante un'unica emissione di quote che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento del Fondo da parte della Banca d'Italia (il "Termine Massimo di Sottoscrizione"). In relazione all'andamento delle adesioni ed, in ogni caso, al raggiungimento da parte del Fondo di un ammontare pari ad Euro 70,2 milioni, la SGR anticiperà il Termine Massimo di Sottoscrizione all'ultimo giorno di calendario di un qualsiasi mese compreso entro il termine massimo sopra indicato, dandone comunicazione alla Banca d'Italia e agli investitori.

Nel caso in cui il Fondo raggiunga, prima del Termine Massimo di Sottoscrizione, un ammontare di sottoscrizioni pari ad almeno 30 milioni di Euro (l'"Ammontare Minimo di Sottoscrizione"), tali sottoscrizioni saranno considerate definitive e vincolanti e la Società di Gestione potrà procedere ad una prima chiusura parziale anticipata delle sottoscrizioni (la "Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni"), che verrà comunicata agli investitori.

Dopo la Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e fino al Termine Massimo di Sottoscrizione, la Società potrà programmare uno o più chiusure parziali intermedie delle sottoscrizioni, per ammettere investitori successivi al Fondo o consentire a investitori precedentemente ammessi di incrementare il proprio importo sottoscritto.

Qualora – decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione – il Fondo venga sottoscritto per un ammontare inferiore a 70,2 milioni di Euro ma superiore o pari all'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la Società di Gestione procederà a ridimensionare il Fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. In questo caso, la Società di Gestione comunica agli investitori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni, il ridimensionamento del Fondo.

Nel caso in cui il Fondo venga sottoscritto per un ammontare inferiore all'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la Società comunica agli investitori l'abbandono del progetto e la liberazione degli stessi dagli impegni assunti.

3. Sottoscrizione delle quote

La sottoscrizione delle quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione redatta su apposito modulo. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità dei sottoscrittori, l'importo che si intende versare e le istruzioni per l'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle quote sottoscritte. Copia del presente Regolamento del Fondo è consegnata gratuitamente in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Gli investitori interessati potranno ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento.

L'avvio di operatività del Fondo è fissato il primo giorno successivo alla chiusura delle sottoscrizioni, anche se parziale.

Entro i successivi 15 giorni, la Società di Gestione comunica ai partecipanti la data di inizio di operatività del Fondo, l'Ammontare Sottoscritto, la somma sottoscritta ed il numero delle quote attribuite.

I partecipanti al Fondo – entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni - devono effettuare un versamento pari al 10% dell'ammontare delle quote sottoscritte ovvero pari ad un diverso inferiore ammontare, ove richiesto dalla SGR. I successivi versamenti dovranno essere eseguiti con valuta non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte della Società di Gestione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai partecipanti che sottoscrivano quote del Fondo successivamente alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni sarà chiesto di versare al Fondo - entro 15 giorni dall'avvenuta sottoscrizione:

- (i) un importo pari ad una quota percentuale dell'ammontare sottoscritto corrispondente alla quota già richiamata dagli investitori che hanno partecipato alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni;
- (ii) un importo aggiuntivo, pari al tasso Euribor a 6 mesi rilevato alla data di chiusura delle Sottoscrizioni maggiorato di 100 punti base, calcolato sull'importo di cui al precedente punto (i) per il tempo intercorso successivamente alla data di effettuazione dei richiami di cui al medesimo punto (i).

Il Periodo di Investimento decorrerà dalla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e terminerà dopo 6 anni da tale data (il "Periodo di Investimento").

A norma dell'articolo 10, comma 7, del Decreto, i sottoscrittori sono tenuti a versare gli importi relativi alle quote sottoscritte in più soluzioni, dietro richiesta della SGR, sulla base delle esigenze di investimento del Fondo. A tal fine, i sottoscrittori si impegnano ad effettuare i versamenti relativi alle quote sottoscritte entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della SGR. Resta comunque salva la facoltà della SGR di stabilire, all'interno della lettera raccomandata trasmessa ai sottoscrittori, un termine per l'effettuazione dei versamenti superiore a 15 giorni lavorativi.

In ciascuna richiesta di versamento, la SGR indicherà l'utilizzo previsto delle somme richieste specificando se esse sono destinate a finanziare: (i) operazioni di investimento ed i relativi costi, con indicazione, ove possibile, della potenziale società partecipata, riservandosi la SGR il diritto di non trasmettere agli investitori informazioni oggetto di impegni di confidenzialità assunti nell'ambito delle attività di gestione del Fondo o per le quali sussistano comunque obblighi di riservatezza; (ii) le Spese di Istituzione; (iii) la Commissione di Gestione; (iv) altre spese, indicandole nel dettaglio; (v) altre obbligazioni a carico del Fondo (incluso, a titolo esemplificativo, il rimborso di finanziamenti).

La SGR dovrà restituire ai sottoscrittori, entro il termine massimo di 90 giorni lavorativi, gli importi versati, ove l'operazione di investimento non abbia luogo e nel caso di eccedenza dei versamenti effettuati rispetto alle esigenze di investimento. La Comunicazione di Distribuzione, come definita al Par. 7 Parte B) del presente Regolamento, dovrà indicare il rimanente capitale che potrà essere versato a seguito delle restituzioni operate ai sensi del paragrafo che precede ed indicare nel dettaglio la natura della distribuzione operata. Tale distribuzione accresce l'ammontare degli importi che possono essere richiamati ai fini del completamento di successive operazioni di investimento, al netto di eventuali proventi finanziari derivanti da tali investimenti e realizzati nel corso del periodo precedente a tale distribuzione.

In caso di mancato pagamento delle quote sottoscritte, trascorsi 15 giorni dalla data prevista per il versamento, le somme già versate dal partecipante si intendono acquisite dal Fondo a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno da parte della SGR. L'Ammontare Sottoscritto sarà conseguentemente ridotto dell'importo sottoscritto dal partecipante inadempiente e le relative quote annullate.

Dopo la scadenza del Periodo di Investimento, ove la SGR non abbia completato i richiami relativi alle quote sottoscritte, potrà richiedere agli investitori il versamento delle restanti somme corrispondenti all'Ammontare Sottoscritto e non ancora versato, ove trattasi di:

- (a) copertura delle spese e degli oneri di cui al Par. 6 Parte B) del presente Regolamento;
- (b) investimenti già deliberati dal Consiglio di Amministrazione della SGR, per i quali è stata siglata una lettera d'intenti durante il Periodo di Investimento, e non ancora portati a termine, posto che tali lettere d'intenti dovranno avere valore vincolante e che il periodo intercorrente tra la sottoscrizione della lettera di intenti ed il perfezionamento del relativo investimento dovrà avere una durata massima di 6 mesi;
- (c) ulteriori operazioni di investimento nelle partecipazioni che il Fondo detiene in portafoglio, posto che gli ulteriori versamenti richiesti a questo fine non potranno in ogni caso superare il 20% dell'Ammontare Sottoscritto del Fondo (collettivamente, le "Operazioni di Chiusura"), ~~previo parere favorevole vincolante dell'Advisory Board.~~

4. Investimento minimo e valore nominale di ciascuna quota

L'importo minimo di investimento al Fondo ed il valore nominale di ciascuna quota del Fondo sono pari ad Euro 100.000. Ai sensi di quanto previsto nella Parte A) del presente Regolamento, l'importo minimo di investimento del Fondo per gli investitori non professionali è stabilito per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro.

5. Trasferimento delle quote

In qualsiasi caso di cessione di quote, i sottoscrittori del Fondo avranno diritto di prelazione in misura proporzionale alle quote già sottoscritte e secondo le seguenti condizioni e modalità:

- (i) il sottoscrittore che intende cedere, in tutto o in parte, le proprie quote deve comunicare alla SGR la sua intenzione, il numero delle quote che intende cedere, il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e le complete generalità del terzo proponente acquirente. Le richieste di trasferimento che difettino degli elementi sopra citati, non potranno essere prese in considerazione dalla SGR e, conseguentemente, alcuna valida cessione potrà avere luogo in mancanza dei predetti requisiti;
- (ii) la SGR provvede a trasmettere la comunicazione di cui al punto che precede agli altri sottoscrittori, assegnando loro un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno di ricevimento della predetta comunicazione, per comunicare, a pena di decadenza, alla SGR se intendono esercitare il diritto di prelazione e la quantità di quote che sono disposti ad acquistare al prezzo indicato dal sottoscrittore cedente.

In caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, del diritto di prelazione, i sottoscrittori cedenti potranno cedere, in tutto o in parte, le quote solo a soggetti rientranti nella nozione di Investitori Qualificati di cui alla Parte A) del presente Regolamento, salvo il diritto di opposizione della SGR da esprimersi entro i 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui sopra. La SGR non potrà irragionevolmente negare il proprio consenso al trasferimento delle quote.

Durante il periodo di sottoscrizione, il trasferimento delle quote potrà avvenire solo se gli investitori manifestino il proprio gradimento e con la preventiva approvazione della SGR, a norma dei precedenti punti (i) e (ii). La SGR può, fornendone adeguata motivazione, negare l'autorizzazione alla cessione nei confronti di terzi aspiranti acquirenti.

Qualsiasi trasferimento delle quote del Fondo dovrà essere comunicato per iscritto all'*Advisory Board* entro 5 giorni lavorativi dal perfezionamento dello stesso.

6. Spese ed oneri a carico dei partecipanti e del Fondo

A) Sono a carico del Fondo:

- la remunerazione della Società di Gestione per l'attività svolta rappresentata da:
 - (i) una commissione di gestione (*management fee*) (la "Commissione di Gestione"), corrisposta in rate semestrali anticipate e applicata come segue:
 - a) durante il Periodo di Investimento, un importo pari al 2%, su base annua (calcolata sulla base del numero dei giorni), del valore nominale dell'Ammontare Sottoscritto, indipendentemente dall'ammontare versato, e calcolato sulla frazione d'anno corrispondente computata in giorni;
 - b) al termine del Periodo di Investimento, un importo pari al 2%, su base annua (calcolata sulla base del numero dei giorni), del valore complessivo netto del Fondo, quale risulta dall'ultima relazione semestrale o dall'ultima relazione annuale, computando le partecipazioni al netto delle plusvalenze non realizzate, delle liquidità del Fondo (inclusi eventualmente i versamenti ricevuti dal Fondo e non utilizzati per investimenti), dei proventi derivanti dalla gestione del Fondo, degli importi derivanti da disinvestimenti e di ogni altro tipo di provento non distribuito.

Si precisa che il versamento della Commissione di Gestione dovrà tener conto delle deduzioni di cui al Par. 7 Parte B) del presente Regolamento relative alle *Transaction Fees*.

(ii) una commissione aggiuntiva (la "Commissione di Performance") calcolata sui risultati di gestione ed attribuita alla SGR secondo le modalità di cui al Par. 7 Parte B) del presente Regolamento.

- gli oneri relativi alle operazioni di investimento e ai disinvestimento del Fondo, ivi compresi i costi relativi a prestazioni professionali rese da terzi e commissioni di intermediazione. Tali oneri saranno integralmente a carico del Fondo ove l'operazione di investimento o disinvestimento non abbia luogo e sia stata già approvata dal Consiglio di Amministrazione; in caso contrario, tali oneri rimarranno a carico della SGR;
- il compenso da riconoscere al Depositario, per le funzioni da questa svolte, pari all'0,065% per cento su base annua. Tale compenso viene prelevato dal Fondo con cadenza annuale e viene applicato al valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall'ultima relazione semestrale o dall'ultima relazione annuale, computando gli investimenti in strumenti non quotati, al netto delle plusvalenze non realizzate, rispetto al loro valore storico;
- le spese relative alle convocazioni e alla tenuta delle riunioni delle assemblee dei partecipanti;
- le spese di revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti del Fondo ivi compreso quello finale di liquidazione;
- i compensi dovuti e gli oneri di legge sostenuti per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo;
- gli oneri connessi con i prestiti assunti ai sensi della normativa vigente;
- le spese legali, giudiziarie e consulenziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- ~~le spese relative al funzionamento del Comitato Consultivo per gli Investimenti;~~
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

B) Sono a carico dei partecipanti:

- le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
- le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione o delle somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti;
- le spese di gestione dell'eventuale conto corrente intestato alla SGR da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale o finale;
- le spese di emissione e spedizione nonché di annullamento di ciascun Certificato Nominativo, in luogo del Certificato Cumulativo, ai sensi del Par. 2 Parte C) del presente Regolamento;
- gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione ed il suo perfezionamento.

La SGR si riserva la facoltà di applicare, all'atto della sottoscrizione, una commissione fino allo 0,5% dell'ammontare degli impegni assunti. Tale compenso è corrisposto da ciascun partecipante alla SGR entro 30 giorni lavorativi dalla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, ovvero entro 30 giorni lavorativi da ogni chiusura parziale successiva ed è da intendersi escluso dal valore nominale degli impegni assunti da ciascun sottoscrittore.

C) Sono a carico della SGR:

- le spese di funzionamento ed amministrazione della stessa;
- le spese connesse con la commercializzazione e con il collocamento delle quote del Fondo;
- le spese di revisione e certificazione della propria contabilità e del proprio bilancio;
- in linea generale, tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico dei partecipanti o del Fondo;
- le spese relative al funzionamento del Comitato Consultivo per gli Investimenti e dell'Advisory Board e ai compensi dei relativi componenti.

Fermo quanto previsto alle precedenti lettere A, B e C del presente paragrafo, e fermo quanto previsto al successivo paragrafo relativo al Conto Escrow, la Commissione di Gestione di cui alla precedente lettera A (i) del presente paragrafo sarà ridotta come segue: (i) all'1% per anno su base 365 giorni a partire dal 1 gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 e (ii) allo 0,5% per anno su base 365 giorni a partire dal 1 gennaio 2021 e sino alla data di inizio della liquidazione del Fondo. A partire dal 1 gennaio 2020 e sino alla data finale di liquidazione del Fondo non sarà più dovuta la Commissione di Performance di cui alla lettera A (ii) del presente paragrafo. Resta inteso che la Commissione di Performance sarà corrisposta solo se il Fondo non deterrà partecipazioni entro il 1 gennaio 2020 sarà liquidato entro il 1 gennaio 2020. Dalla data di inizio delibera di liquidazione del Fondo sino alla data finale di liquidazione del Fondo, la Commissione di Gestione sarà pari allo 0,2% per anno su base 365 giorni.

Se alla data del 1 gennaio 2020 il Fondo detenesse ancora partecipazioni, l'importo del Conto Escrow sarà distribuito agli investitori entro 10 giorni, fatta salva la possibilità di posticipare tale data distribuzione al 30 maggio 2020 in presenza di impegni vincolanti alla cessione di tutti gli asset attivi in portafoglio entro tale data. Resta inteso che se entro il 30 maggio 2020 non siano state liquidate tutte le partecipazioni e incassati i corrispettivi, il Conto Escrow sarà distribuito agli investitori entro 10 giorni da tale data.

7. Rimborsi parziali, proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

Si considerano proventi della gestione del Fondo le entrate relative agli investimenti – quali dividendi, plusvalenze da realizzo, interessi ed altri proventi finanziari – al netto delle spese di cui al Par. 6 Parte B) del presente Regolamento.

I proventi della gestione del Fondo, ivi incluso il corrispettivo dell'acquisto degli strumenti oggetto delle operazioni di investimento, non possono essere reinvestiti e devono pertanto essere attribuiti agli investitori secondo quanto indicato nei paragrafi seguenti. Ogni attribuzione dei proventi della gestione del Fondo a norma dei paragrafi seguenti dovrà essere comunicata agli investitori mediante comunicazione scritta indicante l'ammontare degli importi distribuiti (la "Comunicazione di Distribuzione"). Nella Comunicazione di Distribuzione, la SGR dovrà altresì indicare qualsiasi obbligazione di garanzia o altro impegno contrattuale assunto dal Fondo in relazione alla relativa operazione di disinvestimento o altro evento generatore di proventi distribuibili: (i) in relazione al quale è stato iscritto un accantonamento nella contabilità del Fondo con correlata riduzione degli importi distribuibili, ovvero (ii) che possa altrimenti dar luogo a future passività del Fondo. La SGR comunica inoltre agli investitori ogni limitazione convenuta con le controparti in ordine alle obbligazioni di garanzia o altri impegni contrattuali, ovvero la presumibile massima esposizione finanziaria del Fondo in base a tali obbligazioni di garanzia o impegni contrattuali. In ogni caso, la SGR indica nella Comunicazione di Distribuzione gli importi suscettibili di essere richiamati a carico degli investitori ai sensi del presente Regolamento, fermo restando che tale richiamo potrà avvenire esclusivamente entro un termine massimo di 18 mesi dalla data della relativa distribuzione. Prima della scadenza del Fondo, indicata nella Parte A) del presente Regolamento, la Società di Gestione effettua rimborsi parziali pro-quota a fronte dei disinvestimenti.

Prima di effettuare il rimborso, la SGR dà preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e informa i sottoscrittori, indicando (i) le partecipazioni oggetto di disinvestimento, (ii) le motivazioni che inducono ad effettuare il rimborso, (iii) l'importo rimborsato pro-quota e (iv) le procedure di rimborso.

Gli importi derivanti dai disinvestimenti saranno ripartiti fra i sottoscrittori e la SGR secondo le modalità di seguito indicate:

- (i) 100% ai sottoscrittori in proporzione alle quote da ciascuno di essi sottoscritte fino a che agli stessi non sia stato attribuito un ammontare pari all'importo effettivamente versato a fronte della sottoscrizione;
- (ii) dopo che siano stati attribuiti gli importi di cui alla precedente lettera (i), 100% ai sottoscrittori in proporzione alle quote da ciascuno di essi sottoscritte fino a che agli stessi non sia stato attribuito un ammontare pari all'interesse annuo semplice del 5% da calcolarsi, di volta in volta, sull'importo effettivamente versato a fronte della sottoscrizione e non ancora restituito;
- (iii) dopo che siano stati attribuiti gli importi di cui alle precedenti lettere (i), (ii) l'85% ai sottoscrittori e il 15% alla Società di Gestione.

Prima della liquidazione del Fondo, l'attribuzione degli importi di competenza della SGR di cui al punto (iii) potrà essere effettuata solo se gli investitori avranno precedentemente ricevuto gli importi di cui ai punti (i) e (ii) maggiorati dell'ammontare degli importi sottoscritti ancora da richiamare, aumentati di un importo pari ad un interesse del 5% annuo semplice del rimanente importo sottoscritto e non ancora versato, calcolato su un numero di anni corrispondente alla metà del numero di anni rimanente fino alla scadenza del Fondo. Si precisa che dagli importi di cui al punto (iii) che precede dovranno essere esclusi gli importi distribuiti ma ancora soggetti a richiamo alla data di attribuzione. L'eventuale ammontare eccedente la somma di tali importi potrà essere versato alla SGR.

Gli importi di cui al precedente punto (iii), che non possono essere distribuiti alle SGR ai sensi del paragrafo precedente, dovranno essere accreditati su un apposito conto vincolato (il "Conto Escrow") aperto dalla SGR a nome del Fondo presso il Depositario. L'ammontare depositato sul Conto Escrow dovrà essere portato a conoscenza degli investitori ed indicato nella relazione annuale del Fondo, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 6.-

Al momento della redazione del rendiconto finale di liquidazione dovrà essere verificato che gli investitori abbiano ricevuto distribuzioni in proporzione alle rispettive quote, ai sensi del presente paragrafo. Nel caso in cui gli investitori non abbiano ricevuto sufficienti distribuzioni, gli investitori potranno chiedere il pagamento della differenza, in primo luogo, dal Conto Escrow e, successivamente, ove l'importo del Conto Escrow non sia sufficiente, alla SGR. Nel caso in cui la SGR non abbia ricevuto un ammontare adeguato rispetto a quanto di sua spettanza, gli investitori restituiranno l'ammontare in eccesso rispetto a quanto ricevuto considerando la parte di propria spettanza. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di rinunciare a tutta o a una parte della quota spettante della Commissione di Performance a favore dei sottoscrittori del Fondo, eccetto per la parte che debba essere eventualmente devoluta al management della SGR. In tal caso, la quota della Commissione di Performance oggetto di rinuncia da parte della SGR dovrà essere distribuita immediatamente agli investitori.

L'ammontare della liquidazione finale dell'attivo del Fondo, calcolato come differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato, maggiorato dei rimborsi effettuati nel corso della durata del Fondo, e l'ammontare del Fondo inizialmente sottoscritto e versato, verrà ripartito secondo le modalità previste per i rimborsi parziali.

I proventi distribuiti e non riscossi dagli aventi diritto entro 90 giorni dalla data della loro distribuzione, vengono allocati, su indicazione della SGR, a cura del Depositario in un conto corrente intestato alla Società di Gestione, con l'indicazione che trattasi di proventi della gestione del Fondo, con indicazione nominativa degli aventi diritto. Le somme così accantonate sono improduttive di interessi.

Il diritto alla riscossione dei proventi si prescrive nei termini di legge, a decorrere dalla data di distribuzione dei proventi, in favore:

- a) del Fondo, qualora il termine di prescrizione sia decorso anteriormente alla data di ricezione della comunicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo medesimo, ovvero
- b) della Società di Gestione, qualora il termine di prescrizione sia decorso successivamente alla data di ricezione della comunicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo.

Tutti i compensi corrisposti alla SGR, ai membri del Team di Gestione o agli amministratori della SGR da parte delle società partecipate, ad eccezione di quelli percepiti in qualità di amministratori della Società di Gestione, le commissioni sulle transazioni, le commissioni di consulenza, di monitoraggio e altre commissioni analoghe, relative all'organizzazione e alla strutturazione di operazione di investimento (anche in co-investimento) e disinvestimento (incluse eventuali *performance fees*, anche quelle concordate con eventuali co-investitori), corrisposte alla Società di Gestione (le "*Transaction Fees*") saranno dedotte dalla Commissione di Gestione e l'eccedenza sarà distribuita al Fondo come segue.

Resta inteso che rimangono esclusi dai compensi percepiti dalla SGR, nonché dal computo del *Transaction Fees*, tutti i compensi percepiti dagli amministratori delle società partecipate dal Fondo, qualora tali amministratori non siano amministratori e/o dipendenti della SGR.

L'ammontare delle *Transaction Fees* verrà calcolato ogni semestre di ciascun esercizio fiscale. Conseguentemente, la rettifica in diminuzione dell'ammontare della Commissione di Gestione sarà fatta con riferimento alle rate di *Transaction Fees* ricevute nel semestre precedente. I calcoli sono effettuati al netto dell'Iva o di imposte simili se dovute.

Qualora l'importo totale delle *Transaction Fees* come sopra individuato risulti in eccedenza rispetto all'ammontare della Commissione di Gestione, tale eccedenza verrà portata in diminuzione, negli esercizi fiscali successivi o nel semestre successivo, fino a capienza (senza mai andare sotto lo zero) dell'ammontare della Commissione di Gestione. Qualora al termine della durata del Fondo risulti un'eccedenza di *Transaction Fees* che non sia stata portata in riduzione della Commissione di Gestione a norma delle disposizioni di cui sopra, tale eccedenza dovrà essere rimborsata al Fondo dalla SGR; successivamente, il Fondo dovrà distribuire tali importi agli investitori in proporzione alle quote da loro detenute. La Società di Gestione darà notizia di tale distribuzione agli investitori prima della effettuazione della stessa; nel caso in cui un investitore decida di non voler ricevere tale distribuzione, l'ammontare spettante a tale investitore dovrà essere distribuito a tutti gli altri investitori che non hanno fatto una simile scelta in proporzione alle loro quote.

8. Distribuzioni in natura

Il Fondo non potrà procedere a distribuzioni in natura degli strumenti finanziari dallo stesso detenuti ~~esclusivamente nella fase di liquidazione del Fondo.~~

~~La valutazione di tali strumenti sarà compiuta da un esperto indipendente scelto tra soggetti di primario standing internazionale dalla SGR, previo parere dell'Advisory Board. La designazione di tale esperto dovrà essere effettuata dalla SGR entro 10 giorni dalla data in cui l'Advisory Board abbia espresso il proprio parere.~~

~~L'esperto dovrà procedere alla stima del valore degli strumenti in conformità alla migliore prassi di mercato (*best practice*) e tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli strumenti oggetto di valutazione e comunicare l'esito della valutazione compiuta al Depositario ed alla SGR entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico. La SGR provvederà ad informare tempestivamente l'Advisory Board.~~

~~Nel caso in cui un investitore informi la SGR che non intende ricevere strumenti in natura, si applicano le disposizioni che seguono:~~

- ~~(i) La SGR si adopererà ragionevolmente, quale mandataria dell'investitore in questione, per vendere tali Strumenti al miglior prezzo ragionevolmente ottenibile entro un termine di 3 mesi dalla data della distribuzione di cui al paragrafo precedente e rimette all'investitore il controvalore della vendita, al netto dei relativi costi, in luogo degli Strumenti venduti.~~
- ~~(ii) Ove la SGR non riesca a vendere gli strumenti in questione entro il predetto termine di 3 mesi, nonostante il proprio ragionevole sforzo in tal senso, essa ne dà informazione all'investitore interessato il quale potrà:~~
 - ~~— accettare la consegna degli Strumenti in natura; ovvero~~

~~richiedere alla SGR di devolvere a titolo gratuito gli strumenti agli altri partecipanti che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione alle quote da essi possedute, ovvero a un soggetto terzo o a un mandatario dell'investitore incaricato della vendita degli strumenti stessi.~~

~~(iii) La SGR provvede conformemente alla richiesta dell'investitore interessato.~~

~~(iv) In ogni caso, agli effetti degli atti imputabili al Fondo, gli strumenti si considerano distribuiti, anche all'investitore in questione, alla data della distribuzione in natura agli altri investitori e conformemente al valore individuato dall'esperto indipendente ai sensi del paragrafo che precede.~~

9. Criteri di valutazione del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante delle attività che lo compongono - senza includere tra le attività medesime i versamenti non ancora richiamati - al netto delle eventuali passività.

Le attività e le passività del Fondo saranno valutate applicando i criteri stabiliti nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia di volta in volta in vigore, nonché i criteri delle "International Private Equity and Venture Capital Guidelines" della EVCA ("European Private Equity and Venture Capital Association") in quanto compatibili.

I sottoscrittori hanno diritto gratuitamente alla documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Partecipazione al Fondo

1. La partecipazione al Fondo, riservata agli investitori indicati nella Parte A) del Regolamento, si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. Le quote del Fondo non possono essere collocate, rimborsate o rivendute a soggetti diversi da quelli cui il Fondo è riservato.
3. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo della sottoscrizione per il valore nominale della quota.
4. I versamenti dovranno essere effettuati in Euro, al netto di eventuali oneri bancari ovvero spese connesse al trasferimento dei relativi importi.
5. A fronte delle sottoscrizioni la SGR provvede ad inviare a ciascun sottoscrittore la conferma delle quote attribuite.
6. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

2. Quote e certificati di partecipazione

1. Le quote di partecipazione sono tutte di uguale valore e con uguali diritti.
2. I certificati possono essere emessi solo per un numero intero di quote e sono esclusivamente nominativi. Il frazionamento dei certificati è consentito a condizione che gli stessi siano rappresentativi di almeno una quota di partecipazione.
3. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR; essi vengono avvalorati dal Depositario, che vi provvede su istruzioni della SGR.
4. Ogni certificato porta la firma del Presidente o dell'Amministratore Delegato della SGR - anche essere riprodotta meccanicamente - e la firma, per avvaloramento, del Depositario.
5. Il Depositario mette i certificati a disposizione degli aventi diritto presso la dipendenza indicata nella scheda identificativa, entro il giorno lavorativo successivo al versamento al Fondo dell'importo sottoscritto.
6. La consegna materiale del certificato all'avente diritto può tuttavia essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di regolamento.
7. Al momento dell'emissione e sino a che non siano stati completati i versamenti relativi alle quote sottoscritte dai partecipanti, le quote attribuite a ciascun sottoscrittore restano immesse in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di tutte le quote appartenenti ai partecipanti (il "Certificato Cumulativo"); il Certificato Cumulativo sarà tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo partecipante.

8. E' facoltà del sottoscrittore chiedere - una volta completati i versamenti degli impegni sottoscritti dai partecipanti - l'emissione di un certificato singolo nominativo (il "Certificato Nominativo") in alternativa al mantenimento delle quote nel Certificato Cumulativo. Ciascun Certificato Nominativo sarà tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo partecipante.
9. E' facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento - senza oneri per i partecipanti o per il Fondo - al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'attuazione della politica di investimento spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR il quale si avvale, a titolo tecnico-consulativo, del Comitato Consulativo per gli Investimenti, istituito ai sensi delle disposizioni del Par. 11 Parte C) del presente Regolamento, e, ferme restando le responsabilità del Consiglio di Amministrazione per ogni operazione di investimento e/o disinvestimento, le relative negoziazioni, l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari detenuti dal Fondo e per ogni altra attività di gestione del Fondo, è tenuto ad ottenere il preventivo parere vincolante dell'*Advisory Board* con riguardo a qualsiasi proposta che abbia ad oggetto il compimento di operazioni di disinvestimento di attività detenute dal Fondo che, singolarmente, prevedano una valorizzazione della specifica attività oggetto di disinvestimento inferiore almeno al 5% del rispetto al *Fair Market Value* della medesima, come risultante dalla più recente valutazione semestrale effettuata dal soggetto indipendente di primario *standing* cui tempo per tempo sia stata affidata la funzione di valutazione dei beni del Fondo eventualmente aggiornata su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di qualunque membro dell'*Advisory Board*.
2. Il Consiglio di Amministrazione può, ferme le responsabilità di legge, conferire deleghe operative interne ad amministratori delegati, con facoltà di subdelega ai manager o a terzi per l'attuazione delle operazioni di investimento ovvero di disinvestimento. In sede di conferimento delle deleghe di cui al presente paragrafo, sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della SGR.
- 2.3. Il Consiglio di Amministrazione trasmette con cadenza trimestrale al Comitato Consulativo per gli Investimenti e all'*Advisory Board* adeguate informazioni in merito alle attività propedeutiche al compimento delle operazioni di disinvestimento delle attività detenute dal Fondo.

Formattato: Tipo di carattere:

Formattato: Tipo di carattere:

4. Spese a carico della SGR

1. Tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico dei partecipanti o del Fondo sono a carico della SGR.

5. Valore unitario della quota

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.

6. Scritture contabili e revisione contabile

1. La contabilità dei Fondi è tenuta dalla SGR. Questa, con riferimento al Fondo gestito, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile e con le stesse modalità, redige i documenti prescritti dalle disposizioni attuative dell'art. 39, comma 2, lett. b) del TUF e, segnatamente, dall'articolo 3 del Decreto. In particolare la SGR redige (i) la relazione annuale che è messa a disposizione degli investitori entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; (ii) la relazione semestrale che è messa a disposizione degli investitori entro 2 (due) mesi dalla fine del periodo di riferimento e (iii) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso della Quote.
2. La società incaricata della revisione legale dei conti rilascia un giudizio sul rendiconto del Fondo, ai sensi degli artt. 9 e 156 del TUF.

7. Modifiche del Regolamento

1. Per l'attuazione delle modifiche del presente Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente della SGR e all'Amministratore Delegato della SGR, disgiuntamente tra loro, i quali porteranno a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nonché dell'*Advisory Board*, il testo modificato nella prima riunione successiva all'approvazione della modifica.
2. Fuori dai casi previsti al precedente comma 1, possono essere apportate modifiche al Regolamento solo se le stesse sono approvate dall'Assemblea dei Partecipanti secondo le modalità indicate nel Par. 9 Parte C) del presente Regolamento. In tal caso, l'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano un numero di quote pari al 75% dell'Ammontare Sottoscritto.
3. Tutte le modifiche del Regolamento sono comunicate ai partecipanti a cura della SGR a mezzo fax e/o posta elettronica con indicazione della relativa data di efficacia.

8. Sostituzione della Società di Gestione

Su richiesta di tanti investitori che congiuntamente rappresentino almeno il 10% dell'Ammontare Sottoscritto del Fondo, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare, dando agli investitori un preavviso scritto di almeno 30 giorni, l'Assemblea dei Partecipanti per deliberare sulla rimozione della SGR e la nomina di una nuova Società di Gestione (la "Delibera di Sostituzione"). In tal caso, l'Assemblea si considererà validamente costituita con la presenza di un numero di investitori rappresentante la maggioranza dell'Ammontare Sottoscritto, ma, ai fini del calcolo di tale quorum costitutivo, le quote degli investitori che siano qualificabili come eEnti di diritto pubblico ~~anche partecipanti al capitale della Società di Gestione~~ verranno considerate come se fossero pari al 22% del totale delle quote sottoscritte, una volta computata tale riduzione.

La Delibera di Sostituzione può essere adottata al verificarsi dei seguenti presupposti (le "Cause di Sostituzione"), con il voto favorevole degli investitori che rappresentino almeno il ~~50~~55% dell'Ammontare Sottoscritto del Fondo e fatto salvo quanto più avanti specificato con riferimento ai soggetti portatori di un interesse in conflitto ai fini del presente paragrafo:

- (i) La SGR si rende responsabile, mediante atti od omissioni commessi con dolo o colpa grave, di una seria violazione di una o più delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Regolamento o di un proprio dovere di legge che, per le gravi conseguenze pregiudizievoli a carico del Fondo, è idonea a compromettere irreparabilmente il rapporto fiduciario degli investitori con la SGR e tale fatto: (a) è confermato da un lodo emesso avverso la SGR da un collegio arbitrale ovvero da una sentenza definitiva, ovvero (b) è contestato per iscritto da investitori che rappresentano più del 50% dell'Ammontare Sottoscritto con indicazione delle circostanze note agli investitori suddetti.
- (ii) L'autorizzazione della SGR concessa dalla Banca d'Italia viene revocata o altrimenti decade permanentemente.
- (iii) La SGR viene posta in liquidazione volontaria ovvero è sottoposta ad amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o altra applicabile procedura concorsuale.

Fermo quanto sopra, ai fini del calcolo del quorum deliberativo necessario per l'adozione della Delibera di Sostituzione nei casi in cui si verifichi una delle Cause di Sostituzione sopra indicate, il voto espresso da investitori che siano qualificabili come «Enti di «Diritto «Pubblico verrà computato come se il voto degli stessi fosse pari al 22% del totale delle quote aventi diritto al voto, computando tale riduzione.

Nel caso in cui vi siano più investitori di diritto pubblico, questo importo sarà distribuito in funzione della loro percentuale. Qualora gli Enti di Diritto Pubblico abbiano percentuali inferiori al 22%, sarà considerata tale minore percentuale.

~~Ove non si verifichi nessuna delle Cause di Sostituzione, la Delibera di Sostituzione dovrà essere approvata con il voto favorevole di tanti investitori che rappresentino almeno il 66% dell'Ammontare Sottoscritto del Fondo.~~

Nel caso in cui si verifichi una delle Cause di Sostituzione, il voto di eventuali investitori in conflitto di interessi non sarà computato ai fini del calcolo dei suddetti quorum deliberativi nella Delibera di Sostituzione. Gli investitori che siano anche partecipanti al capitale della Società di Gestione saranno ritenuti portatori di un interesse in conflitto ai fini del presente paragrafo. La delibera di sostituzione, qualora si verifichi una delle Cause di Sostituzione, dovrà in ogni caso essere adottata con il parere favorevole di almeno 2 investitori, fatto salvo il quorum deliberativo sopra indicato.

~~Ove non si verifichi nessuna delle Cause di Sostituzione, la Delibera di Sostituzione dovrà essere approvata con il voto favorevole di tanti investitori che rappresentino almeno il 66% dell'Ammontare Sottoscritto del Fondo. Nel caso in cui la Delibera di Sostituzione sia adottata in assenza di una Causa di Sostituzione, il voto degli investitori che siano qualificabili come «Enti di «Diritto «Pubblico anche partecipanti al capitale della Società di Gestione verrà computato ai fini del quorum deliberativo, come se il voto degli stessi fosse pari al 22% del totale delle quote aventi diritto al voto, computando tale riduzione. Nel caso in cui vi siano più investitori qualificabili come «Enti di «Diritto «Pubblico azionisti in conflitto, tale riduzione sarà ripartita proporzionalmente alle quote detenute da ciascun investitore.~~

La Delibera di Sostituzione acquista efficacia dalla data di relativa adozione.

Dalla data di adozione della Delibera di Sostituzione:

- (i) la SGR verrà sostituita e cesserà di essere la società di gestione del Fondo ed avrà diritto a ricevere un'indennità calcolata secondo i criteri di seguito indicati, per la cessazione del proprio incarico;
- (ii) per tutti gli altri fini del Regolamento, la società di gestione sostitutiva sarà considerata la "SGR" ovvero la "Società di Gestione". Da tale momento continueranno l'attività di investimento e le altre attività del Fondo senza soluzione di continuità. In caso di sostituzione della Società di Gestione, deve essere data informativa ai partecipanti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A seguito dell'adozione della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione con la nuova Società di Gestione, salvo che la sostituzione non sia avvenuta in seguito all'avveramento di una delle Cause di Sostituzione, la SGR avrà il diritto di prelevare, dalle disponibilità del Fondo, le seguenti indennità:

- (i) una somma pari a due rate semestrali della Commissione di Gestione di cui al Par. 6, lett. A) della Parte B) del presente Regolamento, calcolata sulla base dell'ultima rata corrisposta alla SGR nel semestre antecedente alla data della Delibera di Sostituzione;
- (ii) la quota della Commissione di Performance, prevista al Par. 7 della parte B) del presente Regolamento di spettanza della stessa SGR alla data di efficacia della Deliberazione di Sostituzione, che sarà liquidata tenendo conto delle passività e attività del Fondo. La stima di tale importo sarà effettuata da un esperto indipendente individuato tra soggetti di primario *standing* internazionale, designato dal Depositario, su richiesta della SGR. La designazione da parte del Depositario avverrà entro 10 giorni dalla richiesta della SGR. L'esperto comunicherà la valutazione effettuata al Depositario ed alla SGR entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico. La stima effettuata sarà comunicata dalla SGR all'*Advisory Board* ed il versamento della suddetta quota della Commissione di Performance sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

9. Assemblea dei Partecipanti

I partecipanti si riuniscono in un'assemblea (l'"Assemblea dei Partecipanti" o l'"Assemblea") per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi del presente Regolamento, secondo le regole di funzionamento stabilite dal presente paragrafo.

9.1 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulle materie di seguito previste:

- (i) sulla sostituzione della Società di Gestione;
- (ii) sulle modifiche delle politiche di gestione del Fondo e sulle altre modifiche regolamentari ai sensi del Par. 7, Parte C, del presente Regolamento;
- (iii) in merito alla liquidazione anticipata del Fondo, ai sensi del Par. 10, Parte C, del presente Regolamento.

Inoltre, qualsiasi ipotesi di cambio di controllo sulla SGR, inteso come qualsiasi atto di disposizione di azioni della SGR o altro accordo per effetto del quale la maggioranza delle azioni della Società di Gestione sia trasferita a soggetti diversi da quelli che la detengono, direttamente o indirettamente, alla data del presente Regolamento (salvo che si tratti di trasferimenti a soggetti controllati, direttamente o indirettamente, dagli attuali azionisti) dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti che delibererà con il voto favorevole del 66% dell'Ammontare Sottoscritto.

Ai fini del calcolo di tale quorum deliberativo, il voto espresso da investitori che siano qualificabili come enti di diritto pubblico verrà computato come se il voto degli stessi fosse pari al 22% del totale delle quote aventi diritto al voto, computando tale riduzione.

Nel caso in cui vi siano più investitori di diritto pubblico, questo importo sarà distribuito in funzione della loro percentuale. Qualora gli Enti di Diritto Pubblico abbiano percentuali inferiori al 22%, sarà considerata tale minore percentuale.

In tal caso Fermo quanto sopra, il voto degli investitori con interessi in conflitto non verrà computato ai fini del calcolo del suddetto quorum deliberativo. Gli investitori che siano anche azionisti della Società di Gestione sono da considerarsi portatori di interessi in conflitto ai fini delle disposizioni di cui al presente paragrafo. Nel caso in cui l'Assemblea non approvi il cambio di controllo della SGR, il Fondo verrà posto in liquidazione ai sensi delle disposizioni di cui al Par. 10 Parte C) del presente Regolamento.

9.2 Convocazione e intervento in Assemblea

La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti è disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione di propria iniziativa mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle relative materie da trattare nonché i riferimenti tecnici per la partecipazione a mezzo audio e/o video.

La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti è disposta senza indugio dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ove ne facciano richiesta tanti partecipanti che rappresentino almeno un decimo del valore delle quote in circolazione e nella richiesta sono indicati gli argomenti da trattare. Ove il Consiglio di Amministrazione della SGR non provveda alla convocazione dell'Assemblea, il Tribunale, su istanza dei partecipanti richiedenti, sentita la SGR, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea designando altresì la persona incaricata di presiederla.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione informa i partecipanti al Fondo dell'avvenuta convocazione dell'Assemblea mediante telefax, posta elettronica ovvero invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

9.3 Presidente

L'Assemblea dei Partecipanti la prima volta verrà tempestivamente convocata dal Consiglio di Amministrazione dopo la chiusura finale delle sottoscrizioni per eleggere il Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti viene eletto dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti e rimane in carica per cinque anni, fino alla data di approvazione della relazione di gestione relativa al quinto esercizio della sua carica.

Qualora nel corso dell'esercizio il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti venisse a mancare, il Consiglio di Amministrazione della SGR deve convocare l'Assemblea dei Partecipanti affinché proceda alla sua sostituzione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola la discussione, accerta i risultati delle votazioni e proclama i risultati dandone conto nel verbale.

9.4 Costituzione e validità delle deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti partecipanti che rappresentino la maggioranza delle quote sottoscritte, fatto salvo quanto previsto per la Delibera di Sostituzione, e delibera con il parere favorevole di tanti partecipanti che rappresentano più del 50% dell'Ammontare Sottoscritto, fatte salve le maggioranze qualificate previste dal presente Regolamento per specifiche deliberazioni.

L'intervento in Assemblea è ammesso anche per delega ovvero a mezzo audio e/o video conferenza purché in tal caso sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea, la SGR si riserva la facoltà di consentire ai partecipanti di esprimere il proprio voto per corrispondenza. In tal caso, l'avviso di convocazione riporterà per esteso la proposta di deliberazione. Ove la proposta di delibera sottoposta a votazione dell'Assemblea non risulti conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, non si terrà conto del voto espresso per corrispondenza e la proposta di delibera dovrà essere sottoposta a votazione nel corso della successiva riunione dell'Assemblea.

Le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti possono essere approvate nel corso della riunione assembleare, ovvero, su richiesta di almeno 1 degli investitori, mediante espressione del consenso o altra determinazione tramite comunicazione scritta da trasmettere al presidente dell'Assemblea entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione dei lavori assembleari. In tale ultimo caso, il presidente dell'Assemblea informa gli investitori delle deliberazioni prese mediante comunicazione scritta. Le deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, nonché depositate presso la sede sociale della Società di Gestione, con comunicazione al Depositario.

10. Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle quote

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo;

- a seguito di deliberazione assunta dall'Assemblea dei Partecipanti che delibererà con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano l'80% dell'Ammontare Sottoscritto.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza.
 3. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della legge e delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza e, in particolare:
 - a partire dalla data della delibera di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; sono sospesi i rimborsi parziali;
 - l'avviso di liquidazione del Fondo è comunicato ai partecipanti a cura della SGR;
 - la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società medesima e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza;
 - la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto annuale, ove applicabili, e indicando il riparto di pertinenza di ogni quota tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'ammontare della liquidazione finale dell'attivo del Fondo indicati nella Parte B) del presente Regolamento;
 - la società di revisione della SGR e del Fondo provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
 - il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono inviati ai partecipanti.
 4. Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione.
 5. Le somme non riscosse entro 3 mesi verranno depositate in un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di proventi derivanti dalla distribuzione con sottorubriche nominative degli aventi diritto.
 6. La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione all'Organo di Vigilanza dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.
 7. Per qualsiasi controversia relativa al presente Regolamento che dovesse insorgere tra gli investitori in quote del Fondo e la Società di Gestione e/o il Depositario il Foro competente è quello di Milano.

11. Comitato Consultivo per gli Investimenti

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, cui permane la responsabilità per gli investimenti e i disinvestimenti, si avvarrà di un comitato con funzioni meramente consultive (il "Comitato Consultivo per gli Investimenti" o il "Comitato Consultivo"), appositamente istituito in relazione al Fondo con funzioni tecnico-consultive nei termini previsti dal presente Regolamento.

Il Comitato Consultivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e sarà composto da un numero massimo di 8 membri ~~da 3 a 5~~, determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. I componenti saranno scelti dalla SGR tra candidati individuati dagli investitori che non abbiano una rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione della SGR.

Il Comitato Consultivo esprimerà il proprio parere tecnico, non vincolante, in relazione a qualsiasi operazione di investimento (incluse le Operazioni di Chiusura) e disinvestimento che sarà effettuata dal Fondo.

Il Comitato si riunirà almeno una volta l'anno e comunque ogniqualvolta ne facciamo richiesta:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SGR;
- l'Amministratore Delegato della SGR;
- almeno 3 membri del Consiglio di Amministrazione della SGR;
- 1 o più membri del Comitato stesso;

e formulerà le proprie opinioni, deliberando a maggioranza dei presenti. I pareri formulati dal Comitato saranno trasmessi al Consiglio di Amministrazione della SGR.

In ogni caso, il Comitato Consultivo per gli Investimenti sarà convocato almeno 5 giorni prima di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per deliberare in merito all'approvazione di una operazione di investimento o disinvestimento. Fermo restando quanto previsto al precedente Par. 3.3 Parte C) del presente Regolamento, Al momento della convocazione, dovrà essere fornita al Comitato tutta la documentazione ed ogni informazione necessaria e/o utile al fine di poter esprimere un parere informato sull'operazione in discussione.

I membri del Comitato Consultivo saranno selezionati in base a criteri di competenza in materia di investimenti e resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

I membri del Comitato Consultivo non riceveranno alcun tipo di compenso, ma le eventuali spese vive relative alle riunioni del Comitato saranno a diretto carico del Fondo.

12. Advisory Board

12.1 Funzioni e composizione

Il Consiglio di Amministrazione si avvarrà della collaborazione di un *Advisory Board*, appositamente istituito in relazione al Fondo che opera, con particolare riferimento alla individuazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi, nei termini previsti dal presente Regolamento.

Ferme le responsabilità del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi o soggetti delegati in conformità al Par. 3 Parte C), nonché il ruolo del Comitato Consultivo previsto dal Par. 11 Parte C), per l'attività di gestione del Fondo, l'Advisory Board esprime il proprio parere preventivo- vincolante; in merito a qualsiasi operazione che il Consiglio di Amministrazione intenda porre in essere e che riguardi, ~~alternativamente~~;

← Formattato: Allineato a destra

(i) operazioni di disinvestimento di attività detenute dal Fondo che, singolarmente, prevedano una valorizzazione della specifica attività oggetto di disinvestimento inferiore almeno al 5% del rispetto al Fair Market Value della medesima, come risultante dalla più recente valutazione semestrale effettuata dal soggetto indipendente di primario standing cui tempo per tempo sia stata affidata la funzione di valutazione dei beni del Fondo eventualmente aggiornata su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di qualunque membro dell'Advisory Board, comportino una minusvalenza o una perdita significativa rispetto al valore contabile delle attività oggetto di disinvestimento, quale risultante dall'ultimo rendiconto del Fondo; o,

← Formattato: Nessun elenco puntato o numerato

← Formattato: Tipo di carattere:

(ii) Operazioni di Chiusura di cui al precedente Par. 3 Parte B del presente Regolamento.

← Formattato: Rientro: Sinistro: 0,75 cm, Nessun elenco puntato o

Ai fini di quanto precede, una minusvalenza o perdita è significativa quando risulti superiore al [10%] del valore contabile delle attività oggetto di disinvestimento, quale risultante dall'ultimo rendiconto del Fondo.

← Formattato: Non Evidenziato

← Formattato: Rientro: Sinistro: 0,75 cm

L'Advisory Board sarà composto da un numero di membri da pari a 3 a 5. I membri dell'Advisory Board, nominati dal Consiglio di Amministrazione, sono scelti tra candidati proposti, in ordine di priorità:

- (i) da investitori che, da soli ovvero in aggregato solo nel caso di Enti di Diritto Pubblico, hanno sottoscritto quote per un importo pari o superiore a Euro 10 milioni e che abbiano presentato candidature idonee;
- (ii) dai rimanenti investitori che abbiano manifestato (con la domanda di sottoscrizione) il proprio interesse a esprimere candidati e abbiano presentato candidature idonee, ove il numero dei membri dell'Advisory Board stabilito dal Consiglio di Amministrazione non possa essere interamente coperto con la nomina dei candidati presentati dagli investitori di cui al punto (i) che precede;

essendo inteso che ciascuno degli sottoscrittori sarà legittimato a proporre un solo candidato. ~~Resta inteso che solo 2 dei membri dell'Advisory Board potranno essere scelti tra i candidati indicati dagli investitori che siano anche azionisti della SGR.~~

Il Consiglio invita i partecipanti interessati a presentare le candidature, corredandole dei curricula vitae dei membri proposti e di ogni ulteriore elemento utile ai fini della selezione, almeno 10 giorni lavorativi prima della nomina. I candidati presentati dagli investitori devono essere in possesso di una specifica competenza ed esperienza nel settore del private equity. Nell'operare la scelta dei membri dell'Advisory Board, il Consiglio di Amministrazione considera i candidati in funzione dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti, con valutazione discrezionale e non sindacabile dagli investitori.

I membri dell'Advisory Board durano in carica per tutta la vita del Fondo, ma decadono automaticamente nel caso in cui l'investitore che ne ha espresso la candidatura cessi, per qualsiasi motivo, di detenere almeno il 50% dell'Ammontare Sottoscritto (fatta eccezione per i trasferimenti ad affiliati dell'investitore). Essi possono essere revocati, su decisione del Consiglio di Amministrazione ovvero di un numero di partecipanti che rappresenti più del 50% dell'Ammontare Sottoscritto, in caso di:

- (i) reati commessi nello svolgimento delle funzioni di membro dell'Advisory Board, accertati con sentenza, anche non immediatamente esecutiva;
- (ii) altri eventi rilevanti, ragionevolmente idonei a pregiudicare la relazione fiduciaria esistente tra gli investitori e i membri dell'Advisory Board.

Formattato: Allineato a destra

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un nuovo membro in conformità con i criteri previsti nel presente Regolamento, richiedendo all'investitore il cui rappresentante è stato rimosso di sottoporre la propria candidatura per la designazione di un nuovo membro dell'*Advisory Board*. Il nuovo membro sarà scelto tra i candidati proposti da tale investitore.

Resta inteso che solo uno dei membri dell'*Advisory Board* sarà espressione degli investitori qualificabili come Enti di Diritto Pubblico.

Formattato: Tipo di carattere:

12.2 Presidente

Il presidente dell'*Advisory Board* viene scelto tra i membri dell'*Advisory Board* medesimo nel corso della prima riunione, da convocarsi, a cura del segretario dell'*Advisory Board*, entro 30 giorni dal momento in cui tutti i membri abbiano accettato la carica. Il presidente dell'*Advisory Board* ha i medesimi poteri degli altri membri, nonché quelli di convocare e presiedere le riunioni dell'*Advisory Board*. Il segretario dell'*Advisory Board* è scelto dal Consiglio di Amministrazione della SGR, anche tra esterni al Consiglio e all'*Advisory Board*, e ha il compito di convocare le riunioni dell'*Advisory Board*, su richiesta del presidente, di verbalizzare, sotto la direzione del presidente, le riunioni dell'*Advisory Board* medesimo e di tenere, presso gli uffici della SGR, il libro delle riunioni dell'*Advisory Board*.

12.3 Riunioni e determinazioni

L'*Advisory Board* si riunisce ogni qual volta esso debba esprimere il proprio parere ai sensi del presente Regolamento e comunque almeno 2 volte l'anno a decorrere dal termine del periodo di sottoscrizione.

Le riunioni dell'*Advisory Board* sono convocate con avviso trasmesso, a mezzo fax o posta elettronica (e-mail), con almeno 15 giorni lavorativi di preavviso ai membri e al Consiglio. Il presidente dell'*Advisory Board* deve richiedere la convocazione dell'*Advisory Board* senza ritardo con meno di 15, ma almeno 5, giorni lavorativi di preavviso qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri in carica, ovvero dal Consiglio ove sussistano ragioni di urgenza da indicarsi nella convocazione (inclusa, a titolo esemplificativo, la necessità di completare un'operazione di investimento).

In ogni caso, l'*Advisory Board* dovrà essere convocato per esprimere il proprio parere preventivo e vincolante almeno 10 giorni prima di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione della SGR convocata per deliberare in merito all'approvazione di operazioni di disinvestimento di attività detenute dal Fondo che, singolarmente, prevedano una valorizzazione della specifica attività oggetto di disinvestimento inferiore almeno al 5% del rispetto al *Fair Market Value* della medesima, come risultante dalla più recente valutazione semestrale effettuata dal soggetto indipendente di primario *standing* cui tempo per tempo sia stata affidata la funzione di valutazione dei beni del Fondo eventualmente aggiornata su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di qualunque membro dell'*Advisory Board*.

Formattato: Tipo di carattere:

Fermo restando quanto previsto al precedente Par. 3.3 Parte C) del presente Regolamento, al momento della convocazione, dovrà essere fornita all'*Advisory Board* tutta la documentazione ed ogni informazione necessaria e/o utile al fine di poter esprimere il proprio parere preventivo vincolante sull'operazione in discussione ai sensi del presente Regolamento.

Formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo

Formattato: Tipo di carattere:

Le riunioni si tengono nel luogo, nella data e nell'ora espressamente indicati nell'avviso di convocazione e possono svolgersi anche per video o tele conferenza. Le riunioni dell'*Advisory Board* si ritengono validamente tenute ove vi partecipi la maggioranza dei membri in carica. Le decisioni dell'*Advisory Board* possono essere prese nel corso della riunione, ovvero, su richiesta di almeno 1 dei membri dello stesso *Advisory Board*, mediante espressione del consenso o altra determinazione tramite comunicazione scritta da trasmettere al presidente dell'*Advisory Board* entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione della riunione. In tale ultimo caso il presidente dell'*Advisory Board* informa i membri delle determinazioni prese.

Le determinazioni dell'*Advisory Board* possono altresì essere adottate, in assenza di una formale convocazione e riunione, mediante consultazione scritta; in tal caso, dai documenti sottoscritti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della determinazione e la manifestazione del consenso alla stessa.

L'*Advisory Board* decide con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, fatta eccezione per le decisioni che abbiano ad oggetto le proposte di disinvestimento di cui al precedente Par. 12.1 Parte C) del presente Regolamento per le quali è necessario il voto favorevole almeno dei due membri in carica designati dai sottoscrittori che, tempo per tempo, risultino essere titolari del numero maggiore di quote del Fondo tra i sottoscrittori che siano rappresentati nell'*Advisory Board*. Qualora un membro non esprima la propria preferenza, il voto di tale membro conterà come voto contrario alla proposta oggetto di decisione. Qualora uno dei membri dell'*Advisory Board* abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelli del Fondo, egli deve darne notizia agli altri membri e astenersi dalla votazione. Il membro dell'*Advisory Board* in conflitto di interessi non viene computato ai fini del calcolo dei suddetti quorum deliberativi.

13. Key Manager

La gestione del Fondo sarà svolta principalmente dal *Key Manager* nella persona di Luigi Glarey, con l'ausilio del Team di Gestione (come di seguito definito). Il *Key Manager* dedicherà sostanzialmente tutto il proprio tempo lavorativo a tale gestione ed alle attività ad essa correlate. La SGR farà ogni ragionevole sforzo per mantenere un Team di Gestione formato da un numero di membri adeguato e dotato delle competenze e dell'esperienza professionale necessarie per la gestione del Fondo (il "Team di Gestione"). Dopo la fine del Periodo di Investimento, il *Key Manager* continuerà a dedicare al Fondo il tempo ragionevolmente necessario ad effettuare eventuali ulteriori operazioni di investimento, a liquidare le attività ed a svolgere ogni correlata attività nel migliore interesse degli investitori.

Nel caso in cui il *Key Manager* cessi di dedicare sostanzialmente tutto il proprio tempo lavorativo alla gestione del Fondo, in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo precedente, ovvero nel caso in cui lo stesso sia impossibilitato, per qualsiasi causa, a svolgere la propria attività per un periodo superiore a 3 mesi, la SGR dovrà darne comunicazione agli investitori entro 10 giorni lavorativi. La SGR dovrà procedere alla designazione di un manager sostitutivo come *Key Manager*.

Tale designazione dovrà essere approvata dall'*Advisory Board* e dall'Assemblea dei Partecipanti. In tale delibera assembleare, il voto degli investitori che siano anche partecipanti al capitale della Società di Gestione verrà computato ai fini del quorum deliberativo, con le maggioranze e alle condizioni previste in caso di Delibera di Sostituzione in assenza di una Causa di Sostituzione di cui al Par. 8 Parte C) del presente Regolamento. Nel caso in cui vi siano più azionisti in conflitto, tale riduzione sarà ripartita proporzionalmente alle quote detenute da ciascun investitore.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze indicate nel presente paragrafo, non approvi la designazione di un sostituto entro 6 mesi dall'avvenuta cessazione dell'attività del *Key Manager*, il Fondo sarà posto in liquidazione ai sensi delle disposizioni di cui al Par. 10 della presente Parte C), salvo che l'Assemblea voti in favore della continuazione del Fondo, con le maggioranze e alle condizioni previste in caso di Delibera di Sostituzione in assenza di una Causa di Sostituzione di cui al Par. 8 Parte C) del presente Regolamento. Il sostituto designato sarà considerato come il *Key Manager* a tutti gli effetti di cui al presente Regolamento.

Nel periodo di tempo intercorrente tra la cessazione delle attività del *Key Manager* e la designazione di un nuovo *Key Manager*, la Commissione di Gestione sarà calcolata come se il Periodo di Investimento fosse terminato. Inoltre, in tale periodo, la SGR non potrà compiere alcuna operazione di investimento e/o disinvestimento (incluse le Operazioni di Chiusura) per conto del Fondo, salvo che tali operazioni siano approvate dall'*Advisory Board*.

La SGR e il *Key Manager* avranno facoltà di promuovere nuove iniziative di investimento collettivo aventi un *focus* coincidente o sostanzialmente simile a quello del Fondo (i "Fondi Successivi") e di procedere alla relativa raccolta di fondi solo successivamente al richiamo, da parte della SGR, o all'impegno per Operazioni di Chiusura successive di almeno il 70% dell'Ammontare Sottoscritto ed all'investimento di tale ammontare.

Si precisa che il periodo di investimento dei Fondi Successivi potrà cominciare solo successivamente alla cessazione del Periodo di Investimento del Fondo.

Inoltre, la SGR e il *Key Manager* non potranno assumere impegni relativi alla gestione di un nuovo fondo, anche se avente una strategia di investimento differente da quello del Fondo, per i 4 anni successivi alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, a meno che la condizione di cui al punto precedente sia stata rispettata.

14. Esonero da responsabilità e manleva

14.1 Esonero

La SGR, i suoi azionisti e amministratori, i componenti del Comitato Consultivo di Investimento e i componenti designati dalla SGR negli organi di gestione e di controllo delle società oggetto di investimento, nonché i componenti dell'*Advisory Board* (le "Parti Esonerate") sono esonerati, nei limiti ammissibili per legge, da ogni responsabilità nei confronti del Fondo e degli investitori per perdite o altri danni da essi subiti in relazione alla raccolta e alla gestione del Fondo, da parte della SGR, e allo svolgimento di ogni correlata attività delle Parti Esonerate, a eccezione dei casi in cui le perdite o i danni siano imputabili a violazioni di doveri di legge o di obbligazioni derivanti dal presente Regolamento commesse da una Parte Esonerata con dolo o colpa grave. Le Parti Esonerate sono altresì esonerate, nei limiti ammissibili per legge, da responsabilità nei confronti del Fondo e degli investitori per condotte anche omissive di amministratori, sindaci, dipendenti e consulenti delle società partecipate nominati o designati da Parti Esonerate, a condizione che queste ultime abbiano diligentemente nominato o designato l'amministratore, il sindaco, il dipendente o il consulente di società partecipate cui è attribuibile il comportamento lesivo.

14.2 Manleva

Il Fondo tiene le Parti Esonerate manlevate e indenni, a carico del patrimonio del Fondo stesso, da tutti i danni, le perdite, i costi e le spese derivanti da azioni giudiziarie, controversie e altre pretese avanzate o minacciate nei confronti di Parti Esonerate per condotte anche omissive collegate alla raccolta e alla gestione del Fondo, da parte della SGR, e allo svolgimento di ogni correlata attività delle Parti Esonerate, a eccezione dei casi di violazioni di doveri di legge o di obbligazioni derivanti dal presente Regolamento commesse dalle Parti Esonerate con dolo o colpa grave.

14.3 Limitazioni

L'esonero e la manleva di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2 che precedono non trovano applicazione per gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità di Vigilanza.

In deroga ad ogni differente disposizione contenuta nel presente Regolamento non è dovuto alcun indennizzo in forza del paragrafo 14.2:

- a Parti Esonerate, in caso di controversie sorte tra le medesime o con i rispettivi funzionari, dipendenti o agenti (o i relativi affiliati), a meno che tali controversie siano originate da procedimenti giudiziari, dispute o altre pretese avanzate o minacciate da terzi in circostanze che rendono applicabili le disposizioni del paragrafo 14.2;
- ai membri dell'*Advisory Board* ed agli investitori che li hanno nominati, in caso di controversie tra di loro.

L'esonero di responsabilità e le obbligazioni di indennizzo di cui al presente paragrafo mantengono efficacia anche nel caso in cui le Parti Esonerate abbiano cessato di essere azionisti della SGR, amministratori, componenti del Comitato Consultivo di Investimento o degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate, ovvero la SGR sia stata sostituita in conformità al presente Regolamento.

I membri dell'*Advisory Board* e gli investitori che li hanno proposti come candidati sono considerati Parti Esonerate ai sensi del presente paragrafo riguardo a ogni loro responsabilità relativa, rispettivamente, all'adempimento dei loro doveri in base al presente Regolamento e alla presentazione di candidati nonché ad ogni informazione e documento fornito alla SGR nell'ambito dell'esercizio del proprio incarico.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)